

764.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Iniziative per la definizione di una disciplina transitoria dei <i>voucher</i> acquistati antecedentemente all'abrogazione della normativa di riferimento, nonché per garantire la regolamentazione del lavoro flessibile e saltuario per settori come il commercio, il comparto turistico e l'agricoltura – 3-02886	7
Missioni vevoli nella seduta del 22 marzo 2017	3		
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica dell'assegnazione di disegno di legge a Commissioni in sede referente)	3, 4	Chiarimenti e tempi di presentazione degli schemi di decreto relativi all'operatività del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – 3-02887	8
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio)	4	Chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per la designazione dei candidati destinati al rinnovo degli organi di vertice di rilevanti società a partecipazione pubblica – 3-02888	9
Atti di controllo e di indirizzo	6		
ERRATA CORRIGE	6		
Interrogazioni a risposta immediata	7		
Iniziative di competenza per prevenire e contrastare lo spaccio e l'uso di droghe tra i giovani, all'interno delle scuole – 3-02885	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Intendimenti del Governo in ordine all'ipotesi di nazionalizzazione di Cai-Alitalia o di acquisizione di una quota significativa del capitale, al fine di assicurare gli investimenti necessari al rilancio dell'azienda — 3-02889	9	Elementi ed iniziative in merito allo stato qualitativo dell'acqua dell'invaso del Pertusillo e alla prevenzione del danno ambientale, in particolare in relazione ad un incidente dovuto allo sversamento di idrocarburi verificatosi nel febbraio 2017 — 3-02891	11
Iniziative, anche normative, a tutela dei lavoratori, disincentivando le delocalizzazioni in Paesi esteri, in particolar modo nel caso di imprese beneficiarie di finanziamenti pubblici, anche alla luce della vicenda dell'azienda K-Flex di Roncello (Monza e Brianza) — 3-02890	10	Elementi ed iniziative in merito ai rischi di inquinamento dell'acqua dell'invaso del Pertusillo — 3-02892	12
		Disegno di legge di conversione n. 4286-A .	13
		Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge	13

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 marzo 2017.

Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bosco, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catalano, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbri, Cirielli, Colonnese, Cominelli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Duranti, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciuelli, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Mucci, Orlando, Palladino, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rizzo, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zardini.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 marzo 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MOLTENI: « Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato » (4376);

TURCO ed altri: « Modifica all'articolo 337-ter del codice civile, in materia di provvedimenti del giudice in caso di inosservanza delle condizioni di affidamento dei figli da parte del genitore affidatario » (4377);

MELILLA ed altri: « Modifica all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di pianificazione delle aree per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di deposito sotterraneo di gas naturale » (4378).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FABRIZIO DI STEFANO: « Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, concernenti l'abrogazione della disciplina relativa all'elezione degli organi della provincia »

(4322) *Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GALGANO ed altri: « Disposizioni in materia di concordanza dei titoli funzionali in base al sesso della persona cui sono attribuiti negli atti delle pubbliche amministrazioni (4335) *Parere delle Commissioni V e VII;*

CAPARINI ed altri: « Soppressione dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 » (4343) *Parere delle Commissioni V e XIV.*

VI Commissione (Finanze):

GAROFALO ed altri: « Disposizioni concernenti l'istituzione di una zona economica speciale nella zona industriale di Giammoro nella provincia di Messina » (4337) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Modifica dell'assegnazione di disegno di legge a Commissioni in sede referente.

A norma dell'articolo 72 del Regolamento, su richiesta della VI Commissione (Finanze) e della X Commissione (Attività produttive), il seguente disegno di legge — già assegnato alla VI Commissione (Finanze) — è assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):

« Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo » (4302) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 15 e 21 marzo 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (COM(2017) 125 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

Relazione della Commissione al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (COM(2017) 131 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuro-mediterranee per quanto riguarda la modifica dell'appendice II della convenzione (COM(2017) 133 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 133 final — Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Valutazione dell'attuazione della strategia

dell'Unione europea in materia di droga 2013-2020 e del piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga 2013-2016: necessaria continuità con un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga 2017-2020 (COM(2017) 195 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Elementi per una strategia dell'Unione europea relativa alla Siria (JOIN(2017) 11 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

Rettifica del 17.3.2017 del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l'accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali (C(2017) 1847 final), alla VI Commissione (Finanze).

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (Rifusione) (COM(2016) 861 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 27 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 22 marzo 2017.

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento;

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Cause di fondo degli errori e misure intraprese al riguardo (articolo 32, paragrafo 5, del regolamento finanziario) (COM(2017) 124 final);

Relazione della Commissione al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (COM(2017) 131 final);

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio-Valutazione dell'attuazione della strategia dell'Unione europea in materia di droga 2013-2020 e del piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga 2013-2016: necessaria continuità con un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga 2017-2020 (COM(2017) 195 final);

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quinta relazione sui progressi

compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2017) 203 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° agosto 2016, a pagina 4, prima colonna, quattordicesima riga, dopo la parola: « *sanzioni*), » si intende inserita la seguente: « *IV*, ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza per prevenire e contrastare lo spaccio e l'uso di droghe tra i giovani, all'interno delle scuole – 3-02885

LUPI, SCOPELLITI e CALABRÒ. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Per sapere – premesso che:

dai recenti casi di cronaca riportati dai giornali nazionali emerge che l'uso e l'abuso di droga tra i giovani è un'emergenza educativa. I fatti di cronaca e i dati testimoniano questa drammatica realtà: la scuola è il luogo privilegiato dello spaccio tra i giovani;

nelle scuole e tra i ragazzi si diffondono sostanze molto pericolose di facile reperibilità. Da un recente studio dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr) e Espad Italia emerge che circa 54 mila studenti delle scuole medie superiori nel 2014 hanno assunto sostanze psicotrope senza sapere cosa fossero;

il 23 per cento di essi ha ripetuto l'esperienza più di 10 volte. Il 53 per cento di questi studenti ha utilizzato un miscuglio di erbe sconosciute. Si aggiunga che le proiezioni ci dicono che sono 600 mila gli adolescenti che hanno consumato *cannabis*, 60 mila cocaina, 27 mila eroina e circa 60 mila allucinogeni e stimolanti;

sono dati impressionanti che devono interrogare e muovere tutti i soggetti coinvolti nell'educazione dei giovani;

appare evidente come il ruolo educativo che da sempre svolge la scuola, in questo momento, è ancora più centrale e

decisivo. La scuola è luogo della trasmissione di regole, dove i ragazzi si formano come uomini;

crediamo fortemente che l'azione da intraprendere debba seguire un doppio binario, quello del controllo e del contrasto e quello della prevenzione e dell'educazione –:

quali siano le azioni che il Ministro interrogato, in maniera organica e strutturale, sta avviando per combattere lo spaccio, l'uso e l'abuso delle droghe all'interno delle scuole e tra i giovani.

(3-02885)

Iniziative per la definizione di una disciplina transitoria dei voucher acquistati antecedentemente all'abrogazione della normativa di riferimento, nonché per garantire la regolamentazione del lavoro flessibile e saltuario per settori come il commercio, il comparto turistico e l'agricoltura – 3-02886

FEDRIGA, SIMONETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI e SALTAMARTINI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Per sapere – premesso che:

un vero e proprio caos, di natura sia tecnico-operativa che normativo, avvolge la cancellazione dei *voucher* avvenuta per decreto-legge;

da un lato, gli utilizzatori lamentano di non riuscire ad attivare i buoni acquistati prima del 17 marzo 2017, a seguito del *crash* del portale Inps, con la concreta impossibilità per tanti committenti di effettuare il pagamento della prestazione lavorativa occasionale;

dall'altro, il vuoto normativo creatosi all'indomani dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei buoni-lavoro, in mancanza di una norma transitoria che mantenga vigenti le regole – e le relative sanzioni per chi viola – fino alla fine dell'anno, termine entro il quale si potranno attivare i buoni già acquistati, rischia l'attivazione di *ticket* incontrollati e di fatto la « legalizzazione » del sommerso –:

se ed in che termini il Governo intenda porre rimedio alla situazione emergenziale esposta in premessa e come intenda garantire nel futuro la regolamentazione del lavoro flessibile e saltuario per settori come il commercio, il turistico-ricettivo e l'agricoltura, caratterizzati dalla necessità di dover gestire picchi di lavoro a seconda della stagione o addirittura della settimana. (3-02886)

Chiarimenti e tempi di presentazione degli schemi di decreto relativi all'operatività del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – 3-02887

LAFORGIA, SPERANZA, SCOTTO, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LEVA, MARTELLI, MELILLA, MURER, NICCHI, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, STUMPO, ZACCAGNINI, ZAPPULLA, ZARATTI e ZOGGIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Per sapere – premesso che:

è dei giorni scorsi la drammatica notizia del crollo del ponte sull'autostrada

A14 all'altezza di Camerano (Ancona), tra Loreto e Ancona Sud con due morti e due feriti gravi: una tragedia che giunge a poco più di quattro mesi dal crollo del ponte di Annone Brianza in provincia di Lecco e in quel caso vi furono un morto e sei feriti;

queste tragedie devono considerarsi di eccezionale gravità in un Paese come il nostro che investe ingenti risorse per lo sviluppo infrastrutturale del territorio;

come noto l'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo (fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese), con una dotazione complessiva di ben 44.550 milioni di euro, di cui 1.900 milioni di euro previsti per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Tale fondo – istituito anche per pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea – risulta generalmente destinato a finanziare interventi nei settori più svariati, quali: trasporti, viabilità e mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo e dissesto idrogeologico, risanamento ambientale, edilizia pubblica, compresa quella scolastica; prevenzione del rischio sismico ed altro;

l'operatività del fondo deve essere disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro interrogato, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con tali decreti sono individuati gli interventi da finanziare con i relativi importi e i relativi schemi di decreto sono trasmessi

alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

con grande stupore si apprende che, ad oggi, tali schemi di decreto non risultano ancora trasmessi in Parlamento, nonostante siano trascorsi più di tre mesi dall'approvazione della legge di bilancio per il 2017 —:

quali siano i motivi per i quali gli schemi di decreto che dovrebbero disciplinare l'operatività del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese non risultano ancora trasmessi alle Camere e quali iniziative si intendano assumere al riguardo. (3-02887)

Chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per la designazione dei candidati destinati al rinnovo degli organi di vertice di rilevanti società a partecipazione pubblica — 3-02888

BRUNETTA e LAFFRANCO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 18 marzo 2017 è stato ufficializzato dal Ministero dell'economia e delle finanze il deposito, presso la sede delle società Enav, Enel, Eni, Leonardo, Poste Italiane, delle liste dei nomi per il rinnovo dei rispettivi organi sociali, che avverrà con le prossime assemblee degli azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;

il pacchetto di nomine del Governo — al di là delle personalità coinvolte — a parere degli interroganti, pone seri dubbi in merito alla strategia per lo sviluppo delle suddette imprese e rischia di bloccare importanti snodi economico-industriali del nostro Paese;

gli stessi mercati sembrano non aver apprezzato particolarmente le nomine diffuse dal Ministro interrogato, visto che la Borsa non ha affatto « premiato » le aziende quotate, che hanno visto un mutamento nei vertici;

nonostante la richiesta — giunta da più parti, anche all'interno della stessa maggioranza — di massima trasparenza in merito alle nomine effettuate, non sono stati esplicitati in alcun modo, da parte dell'Esecutivo e del Ministro interrogato, i criteri utilizzati per le nomine; sarebbe infatti stato opportuno chiarire le ragioni di carattere economico, professionale, gestionale che hanno determinato le scelte effettuate, eliminando qualsiasi dubbio in merito ad eventuali interferenze di stampo politico, con particolare riferimento a possibili influenze da parte di coloro che, ad oggi, si contendono il controllo del partito che rappresenta la maggioranza di governo;

le scelte effettuate sembrerebbero collocarsi infatti, a parere degli interroganti, all'interno di una chiara ed inaccettabile prassi di tipo clientelare;

è pertanto necessario che il Ministro interrogato chiarisca i criteri utilizzati non solo per la scelta dei vertici, ma anche per tutto il resto delle nomine effettuate nei diversi organi sociali delle aziende a partecipazione statale, rendendo altresì pubblici i *curricula* dei soggetti interessati —:

se il Ministro interrogato intenda chiarire i criteri utilizzati per tutte le nomine diffuse il 18 marzo 2017 e le puntuali ragioni — di carattere economico, professionale, gestionale — per le quali siano stati confermati — piuttosto che sostituiti — alcuni nominativi, nonché diffondere, con massima trasparenza, i *curricula* dei nuovi nominati. (3-02888)

Intendimenti del Governo in ordine all'ipotesi di nazionalizzazione di Cai-Alitalia o di acquisizione di una quota significativa del capitale, al fine di assicurare gli investimenti necessari al rilancio dell'azienda — 3-02889

FASSINA, MARCON, AIRAUDO e PLACIDO. — *Al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

il 15 marzo 2017 il consiglio di amministrazione della Cai-spa ha presentato

il nuovo piano industriale dell'avio linea per il quinquennio 2017-2021, che prevede entro la fine del 2019 una riduzione dei costi — operativi e del lavoro — per 1 miliardo di euro e, nel medesimo arco temporale, un aumento dei ricavi pari al 30 per cento, che passerebbe dagli attuali 2,9 miliardi di euro a 3,7 miliardi di euro, una rivisitazione del modello di *business*, attraverso una riduzione della flotta di breve e medio raggio di 20 aeromobili modello *narrow body* in cambio del lancio di una nuova offerta competitiva per il medesimo raggio;

il rilancio della compagnia sarebbe affidato anche all'ottimizzazione del *network* e delle *partnership* e allo sviluppo di nuove iniziative commerciali sfruttando gli investimenti in tecnologia e formazione del personale pari a 200 milioni di euro, sui quali la compagnia di bandiera aveva puntato negli ultimi due anni per incrementare l'efficienza e la produttività;

la suddetta riduzione dei costi del lavoro si tradurrà nel licenziamento di circa 2.500 lavoratori e lavoratrici e nella riduzione della retribuzione fino al 32 per cento;

si tratta del terzo piano di ridimensionamento nell'arco degli ultimi dieci anni: i precedenti furono, infatti, nel 2008 e nel 2014, con il taglio totale di 12.000 esuberi, e non riuscirono a tirar fuori l'Alitalia dal circolo vizioso in cui è rimasta intrappolata, anche a causa della concorrenza di vettori *low-cost* sostenuti dalla collocazione in Paesi a fiscalità minima e da inaccettabili condizioni del lavoro. Il *management* della compagnia, dal canto suo, ritiene che le misure radicali siano necessarie per garantire la sostenibilità di lungo termine;

l'incontro tenutosi il 20 marzo 2017 tra parti sociali e Governo si è concluso con la presa d'atto di quest'ultimo dell'estrema gravità della situazione, un giudizio che getta un oscuro presagio sull'intera vicenda;

il copione sembra essere sempre lo stesso: continuano a pagare lavoratrici e

lavoratori a fronte di piani industriali improvvisati e *management* inadeguato, ma sempre premiato con buonuscite milionarie;

è difficile ritenere credibile e risolutivo un piano di risanamento esclusivamente focalizzato su un elevatissimo numero di licenziamenti, piuttosto che sullo sviluppo —

se il Governo sia disponibile alla nazionalizzazione della Cai-spa o all'acquisizione di una quota significativa del capitale che assicuri gli investimenti necessari al suo rilancio. (3-02889)

Iniziative, anche normative, a tutela dei lavoratori, disincentivando le delocalizzazioni in Paesi esteri, in particolar modo nel caso di imprese beneficiarie di finanziamenti pubblici, anche alla luce della vicenda dell'azienda K-Flex di Roncello (Monza e Brianza) — 3-02890

TRIPIEDI, LUIGI DI MAIO, CHIMENTI, CIPRINI, COMINARDI, DALL'OSSO, LOMBARDI, VALLASCAS, CANCELLERI, CRIPPA, DA VILLA, DELLA VALLE, FANTINATI, DE ROSA, DI BATTISTA, PESCO e ALBERTI. — *Al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

l'Isolante K-Flex è un'azienda italiana *leader* mondiale nel mercato degli isolanti termici ed acustici. È presente nel mondo con circa 2.000 addetti in 60 Paesi ed 11 impianti produttivi. In Italia ha sede a Roncello in provincia di Monza e Brianza. K-Flex ha un bilancio complessivo dichiarato di 320 milioni di euro e un bilancio previsionale di 500 milioni di euro;

dal 24 gennaio 2017 i dipendenti della K-Flex sono in presidio permanente davanti ai cancelli dell'azienda a causa degli annunciati licenziamenti dovuti alla delocalizzazione in altri siti esteri decisa dalla proprietà. È giunta conferma che i proprietari italiani di K-Flex hanno deciso di raddoppiare le dimensioni del loro

stabilimento in Polonia e la conseguente assunzione di circa 100 nuovi dipendenti;

numerosi risultano essere i tentativi della proprietà di trasferire macchine e materiali dello stabilimento di Roncello per portarli nei siti esteri, azioni il più delle volte non rese possibili dai lavoratori in presidio;

K-Flex negli ultimi anni ha ricevuto 12 milioni di euro di finanziamenti ministeriali, di cui uno a fondo perduto e parecchi milioni di euro da Cassa depositi e prestiti;

in data 8 febbraio 2017 è stata divulgata da K-Flex una lettera di licenziamento collettivo per 187 dei 243 dipendenti complessivi della sede di Roncello;

l'azienda non solo ha annunciato il licenziamento per 187 lavoratori, ma ha dichiarato che per gli stessi non vi è la possibilità di ricorrere a nessun genere di ammortizzatore sociale —:

quali iniziative di carattere normativo intenda promuovere, anche nelle sedi europee competenti, per tutelare i lavoratori delle imprese italiane e quelle estere operanti in territorio italiano, disincentivando le delocalizzazioni in Paesi esteri, in particolare modo nei casi di imprese che beneficiano o abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici, ferma restando la necessità di adottare misure di breve periodo finalizzate a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali dello stabilimento di Roncello e garantire il legittimo e regolare godimento di ammortizzatori sociali. (3-02890)

Elementi ed iniziative in merito allo stato qualitativo dell'acqua dell'invaso del Pertusillo e alla prevenzione del danno ambientale, in particolare in relazione ad un incidente dovuto allo sversamento di idrocarburi verificatosi nel febbraio 2017 – 3-02891

LATRONICO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

il lago di « Pietra del Pertusillo », situato tra i comuni di Grumento Nova,

Montemurro e Spinoso, origina a seguito della costruzione di una diga a sbarramento del fiume Agri, con lo scopo di rispondere a diverse esigenze: sfruttamento idroelettrico, irrigazione e approvvigionamento di un vasto territorio tra Basilicata, Puglia e Campania;

il bacino rileva anche sotto l'aspetto naturalistico-ambientale essendo « sito di interesse comunitario » della Rete natura 2000. L'ecosistema del Pertusillo e il contiguo Parco nazionale Appennino lucano Val d'Agri costituiscono un inestimabile patrimonio naturalistico-culturale;

attorno al bacino si trovano pozzi di estrazione di idrocarburi e, a pochi chilometri, è collocata la centrale « Centro oli di Viggiano », che fa parte della concessione di coltivazione di idrocarburi conferita nel 2005 a Eni/Shell;

il 19 febbraio 2017 è stato notato un anomalo cambio di colore delle acque del bacino del Pertusillo. Non è la prima volta che cose analoghe accadano e popolazione ed amministratori sono preoccupati;

l'incidente è dovuto allo sversamento di idrocarburi in pozzetti dell'impianto di depurazione dell'Asi a causa di una perdita da attribuirsi ad uno dei serbatoi di stoccaggio del greggio presenti nell'impianto del Centro oli di Viggiano;

tali accadimenti hanno fatto riesplodere il dibattito sullo stato di salute e sulla qualità dell'acqua del bacino e sulla presenza dell'industria petrolifera sul territorio regionale. Da tempo, le associazioni ambientaliste denunciano tali fenomeni, che si ripetono ciclicamente con conseguenti danni alla flora ed alla fauna;

la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato, il 20 febbraio 2017, una relazione sulle questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata, dove viene sottolineata l'asimmetria

tra l'impatto delle attività industriali e la percezione dell'inadeguatezza del primo livello di controllo e di regolazione (regionale); altro rilievo attiene all'impiego delle risorse finanziarie ricavate dalle *royalty*, stimate in 800 milioni di euro nel solo ultimo quinquennio, evidenziando l'incapacità, da parte di regione ed enti territoriali, di finalizzarne l'impiego verso strumenti che garantiscano un reale controllo ambientale —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per accertare le cause della situazione di cui in premessa, in particolare evidenziando il reale stato qualitativo dell'acqua dell'invaso del Pertusillo al fine di prevenire il rischio di danno ambientale, anche valutando la predisposizione di strumenti normativi volti alla revisione della disciplina vigente.

(3-02891)

Elementi ed iniziative in merito ai rischi di inquinamento dell'acqua dell'invaso del Pertusillo – 3-02892

MATARRESE. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

il presunto inquinamento dell'acqua dell'invaso del Pertusillo continua ad essere causa di forti preoccupazioni per le popolazioni di Basilicata e Puglia, soprattutto a seguito di alcune analisi, eseguite per conto di un'associazione da un laboratorio privato, che sono state rese note alla stampa il 13 marzo 2017 e che contrasterebbero con quelle dell'Arpab;

dalla risposta del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare all'interrogazione a risposta immediata in Commissione territorio e lavori pubblici n. 5-10715 del 1° marzo 2017 si apprende che: «la prefettura di Potenza ha ricevuto, in data 4 febbraio 2017, la dichiarazione dello stato di attenzione da parte dello stabilimento Eni Cova di Viggiano a seguito del rinve-

nimento in un pozzetto (...) di acque presumibilmente contaminate da idrocarburi (...) Nella serata del 3 febbraio il Noe di Potenza (...) ha sottoposto a sequestro penale il suddetto pozzetto (...) »;

dalla risposta al predetto atto si apprende anche che: «L'Arpa Basilicata ha fatto presente di aver effettuato un sopralluogo il 20 febbraio 2017 e che dall'analisi (...) non sono emerse situazioni di contaminazione (...) »;

secondo fonti di stampa del 13 marzo 2017, l'associazione ambientalista «Libriamo la Basilicata» avrebbe sottoposto ad analisi le acque di un punto dell'invaso del Pertusillo. Le analisi evidenzierebbero «che la richiesta biochimica di ossigeno è nove volte oltre il limite fissato dalla normativa (...) Limitatamente ai parametri analizzati, il campione risulta non conforme alle caratteristiche di qualità per acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (...) »;

secondo quanto si evince dall'articolo de *La Repubblica* del 14 marzo 2017, il presidente di Arpab ha dichiarato che la causa delle enormi macchie presenti nell'invaso sono attribuibili ad «alghe (...) microrganismi che già in passato si erano creati (...) »;

il presidente di Arpab ha inoltre dichiarato di aver informato l'Acquedotto pugliese della possibile presenza di un problema e di aver chiesto di intensificare i controlli a valle. Dai controlli effettuati non sono emerse situazioni di contaminazione;

le notizie sullo stato di presunto inquinamento dell'invaso sono contrastanti e spesso fuorvianti, tali comunque da generare una notevole preoccupazione per la popolazione interessata della Puglia e della Basilicata —:

di quali elementi e notizie aggiornate disponga in merito e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di fare definitiva chiarezza sulla vicenda ed accertare le cause della situazione esposta in premessa e del reale stato qualitativo dell'acqua dell'invaso del Pertusillo. (3-02892)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, RECANTE
NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE PO-
POLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016
E DEL 2017 (A.C. 4286-A)**

A.C. 4286-A – Proposte emendative

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

*(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti).*

*Dopo il comma 1-bis aggiungere il se-
guente:*

1-bis.1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, le parole: « gli Uffici speciali per la ricostruzione » sono sostituite dalle seguenti: « i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione ».

1. 160. Carrescia, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Petrini, Morani, Marchetti, Manzi, Lodolini, Luciano Agostini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2.1. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei

rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.

2.2. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommarmente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.

*** 1. 57.** Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2.1. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni si-

nistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.

2.2. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommarmente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.

* **1. 103.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici, ovvero, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa Regione. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'ar-

ticolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa. Il previsto termine di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione è prorogato a tutto il 30 novembre 2017.

1. 51. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.

* **1. 50.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.

* **1. 105.** Pellegrino, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Sostituire il comma 2-sexies con il seguente:

2-sexies. In caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere le notificazioni e le comunicazioni delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni coinvolte e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi a

far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante pubblici proclami.

In ogni caso copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata sul sito informatico del Comune, della Regione e della Provincia interessate.

La notificazione si ha per avvenuta decorsi 10 giorni dall'esecuzione di quanto prescritto nel presente articolo.

1. 152. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Sostituire il comma 2-sexies con il seguente:

2-sexies. In caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere le notificazioni e le comunicazioni delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni coinvolte e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante deposito nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicazione sul sito informatico del comune, della regione e della provincia interessate.

La notificazione si ha per avvenuta decorsi 10 giorni dall'esecuzione di quanto prescritto nel presente articolo.

1. 163. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Al comma 2-sexies, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero qualora i tempi fino alla fine del periodo.

1. 115. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: o della provincia interessata con le seguenti: e della provincia interessate.

1. 113. Colletti, Vacca, Del Grosso.

ART. 5.

(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica).

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: « 10-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

5. 12. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. È assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di nove milioni di euro di cui alla legge n. 338 del 2000 per la realizzazione della nuova residenza studentesca da reperirsi sulle risorse residue di cui al decreto ministeriale n. 246 del 2012.

5. 47. Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco nella città di Teramo a causa degli eventi sismici, è assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di tre milioni di euro per avviare al più presto la realizzazione della nuova

residenza studentesca. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte capitale, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali », della missione « fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca.

5. 301. Ginoble, Sottanelli.

ART. 7.

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) predisporre ed approvare, unitamente alle singole regioni competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico locale al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche ».

7. 15. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

*** 7. 13.** Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

*** 7. 22.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 2, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I Piani regionali per la gestione delle macerie, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016

n. 50 in tema di riciclo dei materiali, devono prevedere l'introduzione di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili a recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, tempi realizzazione, economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi. Le imprese aggiudicatrici degli appalti per la ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma dovranno utilizzare in via prioritaria l'impiego di materiali riciclati derivanti dalle macerie opportunamente trattate e certificate dai gestori delle discariche temporanee autorizzate dalle autorità preposte. Il Commissario straordinario e le Regioni delegate, adottando le procedure ritenute le più idonee e ricorrendo anche alla supervisione dell'ANAC per il controllo dei prezzi e le norme sulla trasparenza vigenti, potranno realizzare progetti pilota di recupero ed efficienza delle risorse naturali.

**** 7. 18.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 2, lettera a), capoverso 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I Piani regionali per la gestione delle macerie, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in tema di riciclo dei materiali, devono prevedere l'introduzione di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili a recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, tempi realizzazione, economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi. Le imprese aggiudicatrici degli appalti per la ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma dovranno utilizzare in via prioritaria l'impiego di materiali riciclati derivanti dalle macerie opportunamente trattate e certificate dai gestori delle discariche temporanee autorizzate dalle autorità preposte. Il Commissario straordinario e le Regioni delegate, adottando le procedure ritenute le più idonee e ricorrendo anche alla supervisione dell'ANAC per il controllo dei prezzi e le norme sulla trasparenza vi-

genti, potranno realizzare progetti pilota di recupero ed efficienza delle risorse naturali.

**** 7. 20.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 2, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: e in assenza di materiali di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale.

7. 100. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al secondo periodo, sono aggiunte, infine, le parole: «previa selezione e separazione dei materiali di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, ai sensi del comma 5, ai fini del recupero di tali materiali».

7. 14. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

Al comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dopo le parole: con il consenso *aggiungere le seguenti:* e, qualora richiesto, nella presenza.

7. 16. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 2, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione del piano di recupero, la demolizione e la contestuale rimozione delle macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da prevedere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e

documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, di cui al comma 5, ai fini del recupero di tali materiali.

*** 7. 17.** Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 2, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione del piano di recupero, la demolizione e la contestuale rimozione delle macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da prevedere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, di cui al comma 5, ai fini del recupero di tali materiali.

*** 7. 102.** Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1.

All'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in assenza

delle caratteristiche di cui alle lettere b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 ».

7. 0101. Luigi Di Maio, Castelli, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 7-bis.

(Interventi volti alla ripresa economica).

Al comma 1, capoverso ART. 20-bis, comma 1, dopo le parole: e del commercio e artigianato, *aggiungere le seguenti:* nonché le imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

7-bis. 100. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 20-bis, comma 1, sostituire le parole: all'evento sismico *con le seguenti:* agli eventi sismici.

7-bis. 101. Baldelli.

Al comma 1, capoverso ART. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 23 *con la seguente:* 46.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: 23 *con la seguente:* 46.

7-bis. 102. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Al comma 1, capoverso ART. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 23 *con la seguente:* 30.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 30 per cento.

al comma 4, sostituire la parola: 23 con la seguente: 30.

7-bis. 103. Melilli.

Al comma 1, capoverso ART. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 40 con la seguente: 20.

7-bis. 105. Galgano.

Al comma 1, capoverso ART. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 40 con la seguente: 30.

*** 7-bis. 104.** Colletti, Vacca, Del Grosso, Tancredi, Baldelli, Laffranco, Saltamartini, Galgano.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 20-bis, comma 1, sostituire la parola: 40 con la seguente: 30.

*** 7-bis. 106.** Sereni, Carrescia, Ginoble, Melilli.

(Approvato)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Gli spettacoli di musica dal vivo, le fiere, sagre paesane e ogni altra manifestazione locale che avrà luogo in uno dei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 229, sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi entro il limite massimo di 10 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2017.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 30 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2017 si provvede secondo quanto disposto dal comma 4-quater.

4-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

7-bis. 107. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

ART. 8.

(Legalità e trasparenza).

Al comma 1, lettera b), primo periodo dopo le parole: interventi di ricostruzione pubblica aggiungere le seguenti: e privata;

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al momento dell'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge, 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

*** 8. 1.** Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: interventi di ricostruzione pubblica aggiungere le seguenti: e privata;

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al momento dell'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6,

comma 13, del decreto-legge, ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

*** 8. 5.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, lettera b), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'inizio dei lavori per gli interventi di ricostruzione pubblica sono comunque subordinati alla conclusione con esito liberatorio delle verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia.

8. 2. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della Struttura di Missione, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono stanziati 400.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 8. 4.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della Struttura di Missione, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono stanziati 400.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 8. 100.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

ART. 9.

(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata).

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in finzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2 ».

*** 9. 9.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in finzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2 ».

*** 9. 100.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il direttore dei lavori aggiungere le seguenti: da scegliere successivamente all'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, per l'individuazione dell'impresa affidataria dei lavori.

9. 101. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: non episodici fino a: direttore tecnico, con le seguenti: stabili tipo legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico e non riferiti ad episodici incarichi professionali.

9. 10. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, sostituire le parole: incrementabile fino al con le seguenti: ovvero del.

9. 11. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: indagini o.

9. 12. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione, ciascun professionista non potrà superare uno dei seguenti due parametri, tra loro alternativi: a) incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari a 25 milioni di euro; b) numero massimo di incarichi professionali pari a 30 indipendentemente dall'importo dei lavori ad essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di incarichi non potrà essere superiore a 60.

9. 13. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori, Colletti, Castiello, Cristian Ianuzzi, Crippa.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9. 14. Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante « Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica », finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui pluriennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la ripartizione dei suddetti contributi tra le regioni beneficiarie, sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

9. 15. Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

9. 103. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 18, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « non residenziali » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese le opere e le attività di verifica volte alla valutazione della vulnerabilità del rischio sismico dei beni immobili da costruire, ristrutturare, o sottoporre a manutenzione straordinaria ».

9. 102. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9.1.

(Social lending garantito ai fini della ricostruzione e adeguamento sismico degli immobili colpiti dal sisma).

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il social lending garantito preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone

fisiche, di seguito denominati « cittadini utilizzatori », residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Il fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 30 giugno 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle persone fisiche, di seguito denominate « cittadini finanziatori », spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.

4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.

5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, potranno accedere al finanziamento a fondo perduto concessi dal Fondo per il social lending garantito al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico e ricostruzione relativamente agli edifici ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 maggio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classi-

ficazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di ricostruzione e adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata. A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista non collegato, direttamente o indirettamente, alla suddetta impresa.

6. Il Fondo per il social lending garantito concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a cento mila euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia dell'entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.

7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 settembre 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 dicembre 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei « cittadini utilizzatori richiedenti » disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del Fondo per il social lending garantito. L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate

rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.

8. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro.

9. L'intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.

10. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.

11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 miliardi di euro, si provvede:

1) all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare »;

2) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli

interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

13. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Le modifiche introdotte dal precedente comma 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 02. Pesco.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9.1.

(Sostegno al turismo).

1. È istituito, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il marchio di certificazione della sicurezza sismica degli edifici adibiti a strutture ricettive presenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri e le modalità di valutazione dello stato di sicurezza sismica degli edifici di cui al comma 1 al termine degli interventi di adeguamento sismico realizzati ai sensi del decreto-legge 17

ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. La valutazione dello stato di sicurezza sismica è effettuata a seguito di un'indagine accurata, che tenga conto del rilievo strutturale, dell'analisi statica e dinamica dei manufatti e delle verifiche dei materiali. L'esito positivo della valutazione comporta l'attribuzione, per ogni singola unità immobiliare, del marchio di certificazione della sicurezza sismica.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 03. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

ART. 9-bis.

(Indennità di funzione).

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Gli enti locali ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 8 agosto del 2000, n. 267, in considerazione delle spese straordinarie che debbono sostenere per l'assistenza alla popolazione e per gli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio, possono sospendere l'attuazione del piano finanziario pluriennale negli esercizi 2016 e 2017. »

9-bis. 05. Melilli.

ART. 10.

(Sostegno alle fasce deboli della popolazione).

Al comma 1, dopo le parole: ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 *aggiungere le seguenti:* nonché di tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

10. 21. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, *con le seguenti:* per gli anni 2017 e 2018, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2017, e nel limite di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2018,.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

10. 109. Rondini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Al comma 1, sostituire le parole: 41 milioni *con le seguenti:* 241 milioni.

Conseguentemente:

al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono inoltre esclusi dal

computo dell'indicatore della situazione reddituale:

a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

sopprimere il comma 4.

sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 241 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

10. 106. Rondini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Al comma 1, sostituire le parole: 41 milioni *con le seguenti:* 100 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell'ISEE è identificato pari o inferiore a 12.000 euro;

sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1,

comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

10. 14. Silvia Giordano, Di Vita, Loreface, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente:

al comma 3:

primo periodo, dopo le parole: della presente misura, aggiungere le seguenti: estesa anche a tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è consentito in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

sopprimere il comma 4;

sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conse-

guente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 107. Nesci, Di Vita, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, sostituire la parola: 41 milioni con la seguente: 100 milioni.

Conseguentemente:

al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è calcolato in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

sopprimere il comma 4;

sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 108. Di Vita, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 41 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015,

n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 12. Lorefice, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: da almeno due anni.

*** 10. 19.** Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: da almeno due anni.

*** 10. 100.** Brignone.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro;

al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2, stimati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**** 10. 15.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro;

al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2, stimati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**** 10. 101.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.

10. 23. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2-bis al medesimo decreto-legge alla data del 18 gennaio 2017.

10. 102. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Non costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le pre-

stazioni godute a seguito degli eventi sismici nonché le prestazioni assistenziali, previdenziali e indennitarie, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepite da amministrazioni pubbliche, conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. Per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è consentito in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 150 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. 110. Mantero, Grillo, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici aggiungere le seguenti:; nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori anche non ricompresi negli Allegati 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

10. 22. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici aggiungere le seguenti:; nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

*** 10. 16.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici aggiungere le seguenti:; nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

*** 10. 103.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura con le seguenti: è riconosciuta ai nuclei familiari la misura.

10. 104. Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel nucleo familiare sono presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il beneficio è gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad un massimo del 50 per cento. Per la finalità di cui al precedente periodo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 81 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 81 mi-

lioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 7. Grillo, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'accesso al sostegno di cui al presente articolo, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti per l'accesso al sostegno di inclusione attiva di cui al citato articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 208 del 2015.

*** 10. 17.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'accesso al sostegno di cui al presente articolo, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti per l'accesso al sostegno di inclusione attiva di cui al citato articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 208 del 2015.

*** 10. 105.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono definiti gli strumenti atti a garantire la pubblicità, la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 nonché la previsione di verifiche periodiche da pubblicare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riportino l'effettivo impatto economico e sociale dalla misura prevista dal presente articolo.

10. 11. Di Vita, Mantero, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Mas-

similiano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Sopprimere il comma 7.

10. 9. Colonnese, Mantero, Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per le finalità previste dal presente articolo pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

10. 10. Lorefice, Colonnese, Mantero, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione).

1. Al fine di implementare le misure finalizzate al soccorso e all'assistenza ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il contributo minimo per l'autonoma sistemazione spettanti ai nuclei familiari, come stabilito dalle ordinanze del Capo

del Dipartimento della protezione civile, non può essere inferiore a 800 euro mensili per i nuclei familiari composti da una sola unità, 1.000 euro mensili per i nuclei familiari composti da due unità, 1.300 euro mensili per i nuclei familiari composti da tre unità, 1.500 euro mensili per i nuclei familiari composti da quattro unità, 1.700 euro mensili per i nuclei familiari composti da 5 unità, con un incremento di ulteriori 200 euro mensili per ciascun ulteriore membro del nucleo familiare. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un'età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap o disabilità. La presente disposizione si applica per gli anni 2017 e 2018 nel limite complessivo annuo di 300 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

10. 0100. Rondini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica).

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica, le regioni forniscono alle ASL apposite direttive vincolanti affinché nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a decorrere dal 30 aprile 2017, i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL vengano distribuiti

dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle farmacie che operano nelle province in cui insistono comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che hanno diritto all'indennità di residenza.

3. Alle attività previste nel presente articolo si provvede nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. 01. Tancredi.

ART. 11.

(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali).

Al comma 01, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:

Conseguentemente:

al medesimo comma, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da: in ragione della perdita fino alla fine del capoverso con le seguenti: qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino più disponibili.

2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, per i soggetti precedentemente citati obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017.

sopprimere l'articolo 21-ter.

11. 100. Carrescia.

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:

01-bis. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: le parole da: « in aggiunta a quanto disposto » fino a: « senza applicazioni e interessi » sono soppressi;

aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. All'articolo 52, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 02 dell'articolo 48 pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023. »

11. 113. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « 1 e 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nella seconda decade del mese di gennaio 2017 ».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) le parole “delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017, sono rego-

larizzati entro il 30 settembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017”.

dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c.1) al comma 3, le parole: “fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2017”;

c.2) al comma 4 le parole “in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017”;

c.3) al comma 6 le parole: “sono differiti al 1° marzo 2017” sono sostituite dalle seguenti: “sono differiti al 31 dicembre 2017”;

sostituire la lettera c-bis con le seguenti:

c-bis) al comma 7 le parole: “fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2017”;

c-ter) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I medesimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla registrazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista nonché dell’asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e redazione schede AeDES”;

c-quater) al comma 8, le parole: “per l’anno di domanda 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni di domanda 2016 e 2017”;

alla lettera d) sostituire le parole: 30 novembre 2017 *con le seguenti:* 31 dicembre 2017.

dopo la lettera g, aggiungere la seguente:

g.1) il comma 13 è sostituito dal seguente: “Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal

24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell’ambito del programma *Fondi di riserva e speciali* della missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ».

11. 61. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le parole: « . Per tutte le imprese non elencate negli allegati 1 e 2 del presente decreto che hanno subito una riduzione dell’attività svolta, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, la sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l’anno 2017, 20 milioni per l’anno 2018 e 20 milioni per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

11. 59. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le parole: « . La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di casualità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

11. 54. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis, per il periodo ed alle condizioni ivi indicati, possono usufruire, su domanda, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES o IRPEF);

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;

d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche;

e) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese nella misura del 50 per cento limitatamente ai contratti a tempo indeterminato.

11. 1. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: « 1-bis. I lavoratori dipendenti ed i percettori di trattamento pensionistico, residenti nei Comuni dell'allegato 1 e 2 nonché tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, possono richiedere la sospensione delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, ovunque, fiscalmente domiciliato, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

g-bis) al comma 16, terzo periodo, le parole: « entro il 28 febbraio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2017 ».

11. 58. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: sostituiti d'imposta aggiungere le seguenti: ivi inclusi gli enti previdenziali.

*** 11. 29.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: sostituiti d'imposta aggiungere le seguenti: ivi inclusi gli enti previdenziali.

*** 11. 101.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: a richiesta aggiungere le seguenti: e senza oneri aggiuntivi a carico.

11. 102. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017;

alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: entro il 16 dicembre 2018;

alla lettera g), sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il mese di dicembre 2018;

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, e sostituire le parole: da erogare il 30 novembre 2017 con le seguenti: da erogare entro il 30 novembre 2018; al secondo periodo, sostituire le parole: da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017 e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre, con le seguenti: da erogare entro la medesima data del 30 novembre 2018;

al comma 4, sopprimere le parole:, da erogare entro il 30 novembre 2018.

dopo il comma 10, inserire il seguente:

10.1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 501 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 5,3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti per 7,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura per 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 8 milioni di euro;

b) quanto a 61 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 126 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2017, dei regimi di esen-

zione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi interessati.

11. 26. Sibilìa.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis », secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.

* **11. 37.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis », secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.

* **11. 103.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis », dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.

* **11. 56.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: e al secondo periodo, dopo le parole: « fatture » sono aggiunte le se-

guenti: « non inferiori a 18 rate e senza pagamento di alcun interesse, ».

11. 33. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: sino al termine dei lavori di ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: a decorrere dal termine dei lavori di costruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici;

al comma 2 sostituire le parole: al 30 novembre 2017 con le seguenti: sino al termine dei lavori di ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici.

11. 71. Tagliatela, Rampelli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 novembre 2018;

Conseguentemente:

dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: « dal 26 ottobre 2016 » sono inserite le seguenti: « nonché, nei Comuni indicati nell'allegato 2-bis e nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. ».

alla lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:

2) le parole da: « con decreto » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bime-

strali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021 ».

sopprimere i commi da 3 a 8.

dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettere d), d-bis) ed e), numero 2), pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017, al 2021.

11. 114. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera e), numero 2,) sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute è attuata con cadenza trimestrale nel corso di 10 anni;

alla lettera g) sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il 31 luglio 2018.

11. 62. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: « dal 26 ottobre 2016 » sono inserite le seguenti: « nonché, nei Comuni indicati nell'Allegato 2-bis e nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017. ».

Conseguentemente, dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, lettere d-bis) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017.

11. 31. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: La ripresa del versamento fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f):

all'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:

dopo il capoverso 11-bis aggiungere il seguente: 11-ter. Entro 30 giorni dal ter-

mine previsto dal comma 11, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori ad 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 e 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro.

11. 68. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: articolo 9, comma 2-bis, aggiungere le seguenti: primo periodo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, dopo le parole: predetto comma 2-bis, aggiungere le seguenti: , secondo periodo,

11. 104. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 11-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico fino a: alcun apparecchio televisivo con le seguenti: Per effetto dell'evento sismico.

11. 63. Brunetta, Baldelli, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polidori, Polverini.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 11-bis, secondo periodo, sostituire le parole: l'anno 2017 con le seguenti: gli anni 2017, 2018 e 2019. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5

milioni di Euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. 105. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g.1) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali di cui al periodo precedente, riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro.».

*** 11. 38.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g.1) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali di cui al periodo precedente, riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro.».

*** 11. 106.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 1, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:

g-ter) dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

18-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis in considerazione della sospensione dei versamenti dei tributi disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis* possono comunque inviare la richiesta di pagamento per il 2017, indicando la facoltà per il contribuente di sospendere i relativi versamenti fino alle scadenze di legge, ovvero possono, per gli anni 2017 e 2018, posticipare all'anno successivo i termini per il pagamento, unitamente all'emissione delle relative richieste, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta.

18-*ter*. In considerazione delle oggettive difficoltà di natura tecnica, ambientale ed economica, nel triennio 2017-2019, ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 non si applica, in deroga al comma 1-*bis* dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui all'articolo 205, comma 1, dello stesso decreto legislativo, relativa al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, nonché ogni altra disposizione riguardate la misurazione delle performance del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

11. 107. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. I Comuni del cratere e le relative province, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater*.

1-*ter*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

1-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

11. 50. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dall'IVA i contratti di acquisto di beni o servizi da parte di soggetti o imprese insediate nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2018 che svolgono attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. I soggetti che possono godere dei benefici di cui al presente comma devono mantenere la propria attività all'interno dei predetti territori sino al 31 dicembre 2033, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione, e almeno il 60 per cento del personale alle dipendenze dei soggetti beneficiari deve essere residente nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.

11. 6. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque ricorra, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei

termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni dell'Allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché nei comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018.

11. 109. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari previsti dal comma 10, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal comma 1, lettera d), si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei

comuni indicati nell'Allegato 2-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016 nonché nei comuni interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017.

11. 110. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Sono prorogati al 31 dicembre 2019, i termini relativi alla sospensione del pagamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, dai comuni e dalle province interessate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 2 milioni di euro annui, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

11. 49. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini di applicazione delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del comma 436-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono prorogati di quattro anni per i comuni interessati anche dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al periodo precedente, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* **11. 48.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini di applicazione delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del comma 436-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono prorogati di quattro anni per i comuni interessati anche dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al periodo precedente, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* **11. 108.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni del cratere, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie relative all'anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

11. 47. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera *b)*, capoverso «1-*bis*», possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

3-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

11. 51. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis », possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione.

11. 57. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 5, primo periodo sopprimere le parole: per ciascuna scadenza di rimborso.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e prevede che gli interessi e le spese dovute dei relativi Finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.

11. 700. La Commissione.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: ai commi da 3 a 8.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: istituisce fino alla fine del comma con le seguenti: per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato si avvale del registro nazionale degli aiuti di

Stato, istituito dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

11. 111. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 10, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « La presentazione della dichiarazione di cui al presente comma costituisce requisito di regolarità contributiva ai fini del rilascio, provvisorio, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ferma in ogni caso l'osservanza delle condizioni di cui al successivo comma 4 in relazione al pagamento dell'unica ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme ».

11. 115. Sibilia, Cancellieri, Alberti, Pesco, Villarosa, Pisano, Ruocco, Fico.

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

10-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, costituisce requisito di regolarità contributiva ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto-legge, è condizione di annullamento del documento unico di regolarità contributiva già rilasciato.

11. 116. Sibilia, Cancellieri, Alberti, Pesco, Villarosa, Pisano, Ruocco, Fico.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. In conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio

2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché le ulteriori disposizioni urgenti di cui al presente articolo e successivi articoli 11-bis e 11-ter, sono estese, in quanto compatibili, ai detti territori, dichiarati in stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2017, n. 24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione del presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, stimati in 20 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. 117. Sibilìa.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. In considerazione della sospensione dei versamenti tributari di cui al presente articolo, per i tributi locali è introdotto l'accertamento convenzionale.

11. 70. Taglialatela, Rampelli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è abrogato. Agli adempimenti di cui all'articolo 49, comma

2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, il commissario "ad acta" provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario *ad acta*, quantificato entro il limite di euro 100.000 per l'anno 2017, è ridotto in misura corrispondente ai mesi di esercizio delle funzioni del commissario *ad acta*, ed in ogni caso non oltre il limite di euro 30.000. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono utilizzate ad incremento delle risorse stanziare per gli interventi di sostegno alle fasce deboli della popolazione di cui al precedente articolo 10 ».

11. 43. Sibilìa.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

« 16-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni della legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricor-

rendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati ».

11. 36. Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi, Saltamartini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise – Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. 05. Palese.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

(Compensazione perdita gettito Tari aree terremoto).

1. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte infine le seguenti parole: « Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. ».

2. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) le parole: « quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016 » sono sostituite con le seguenti: « quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016 »;

alla lettera l) le parole: « quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite con le seguenti: « quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019 ».

11. 044. Polidori.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « legge 28 dicembre 2015, n. 208 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono esclusi altresì, per l'anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni indicati nell'Allegato n. 2-bis e quelli interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. »

2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati in 500 milioni per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle riconoscizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017.

11. 0104. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11.1.

1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti « non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018. »

11. 043. Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 30 settembre 2017 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 30 novembre 2017 ».

2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11, comma 3, trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

*** 11. 020.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 30 settembre 2017 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 30 novembre 2017 ».

2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11, comma 3, trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

* **11. 0105.** Pellegrino, Fratoianni, Fasina, Gregori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2017 ».

2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11 comma 3 trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”.

* **11. 053.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11. 1.

(Sospensioni pagamenti utenze).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 2, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 12 mesi », e sono aggiunte in fine, le seguenti:

« Sono sospese altresì, fino al 31 dicembre 2017, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per gli stessi settori e con le medesime modalità, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'Allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, limitatamente per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. ».

11. 0102. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11. 1.

(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi).

1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e professionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dai fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.

2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2, le parole: quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite con le seguenti: quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018;

3. All'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo la lettera *p*) è aggiunta la seguente:

« *q*) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018. ».

11. 0103. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11. 1.

(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Dalla data di cui al comma 1, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica

iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3 »;

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 », sono inserite le seguenti: « e delle attività di cui al comma 2-*bis* »;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis* »;

d) dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

« *9-ter.* Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-*bis*, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis*, nonché, nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

11. 031. Tancredi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11.1.

(Applicazione delle misure di riduzione del Fondo di solidarietà comunale).

1. Al comma 436-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riduzioni di cui al presente comma non si applicano a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ».

11. 033. Tagliatela, Rampelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Gli enti locali di cui all'allegato 1 e 2 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza ».

11. 0100. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali).

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente: « le Diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi ad alcuni degli edifici inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Diocesi stesse ».

11. 036. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11.1.

1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1 comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole « del 24 agosto 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della Legge 229/2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni ». Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede me-

dante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11. 040. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

(Agevolazioni fiscali).

1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis) All'articolo 1, comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: « del 24 agosto 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della legge n. 229 del 2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni. ».

11. 049. Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11.1.

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52 ».

Conseguentemente, all'articolo 18-decies, comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

*** 11. 060.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11.1.

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti

S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52 ».

Conseguentemente, all'articolo 18-decies, comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

*** 11. 0101.** Pellegrino, Fratoianni, Fasina, Gregori.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11.1.

1. All'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) definizione di speciali indennità di funzioni per i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, in qualità di Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per l'anno 2017, 2 milioni per l'anno 2018 e 2 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante cor-

rispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 045. Polidori.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-1.

1. I Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di avvalersi dell'opera a tempo pieno del Segretario comunale provvedono allo scioglimento delle convenzioni di segreteria in essere previste all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. I maggiori oneri sostenuti dai Comuni di cui al comma precedente, anche al fine di garantire lo stesso livello retributivo complessivo percepito dal Segretario al momento dello scioglimento della convenzione e la maggiorazione dell'indennità di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 399/2016, sono a carico delle risorse del Bilancio dello Stato.

11. 046. Polidori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. All'articolo 47, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche per

le imprese ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma una riduzione delle attività. ».

11. 047. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. Dopo l'articolo 47 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

« ART. 47-bis.

1. Per le imprese del turismo ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 una riduzione dell'attività svolta, i contributi di IMU e TARI sono proporzionali alla riduzione del tasso di occupazione turistica per il 2017 e 2018. ».

11. 048. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « nonché tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo ».

b) le parole: « non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 » sono sostituite

dalle seguenti: « non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».

11. 050. Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

1. All'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: « Le suddette disposizioni, per gli anni 2017 e 2018, sono sospese limitatamente ai Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici e dagli eccezionali fenomeni meteorologici. ».

11. 051. Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1.

(Sanzioni patto stabilità interno).

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data, del 31 dicembre 2014.

11. 056. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

ART. 11-ter.

(Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti).

Al comma 1 sostituire le parole da: famiglie fino alla fine del comma, con le

seguenti: micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a valere sulle disponibilità complessive del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

11-ter. 52. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, sostituire le parole da: famiglie *fino a:* n. 189 del 2016 *con le seguenti:* micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni.

11-ter. 100. Galgano, Matarrese, Menorello, Molea, D'Agostino.

Al comma 1, sostituire le parole: ubicate nei comuni *con le seguenti:* dei comuni delle province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni diversi da quelli.

11-ter. 101. Carrescia.

Al comma 1, sostituire le parole: allegati 1 e 2 del decreto-legge n.189 del 2016 *con le seguenti:* allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n.189 del 2016, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per dodici mesi *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2018.

11-ter. 102. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire le parole: il pagamento della quota capitale *con le seguenti:* senza aggravio di ulteriori interessi il pagamento della quota capitale e della quota interessi.

11-ter. 103. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

ART. 11-quater.

1. Tutti gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ovvero nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti dalla normativa vi-

gente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ovvero dal pagamento della tassa scolastica di iscrizione.

2. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'esonero di cui al comma 1, ad ogni università sarà attribuita una quota aggiuntiva al Fondo di Finanziamento Ordinario annuale sulla base del numero di esoneri registrati nell'anno solare precedente.

3. Per la copertura delle risorse necessarie per gli effetti di cui al comma 2 sarà decurtato il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11-ter. 0100. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

ART. 12.

(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017).

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 » e le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco

contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

12. 22. Baldelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017).

1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In favore dei soggetti di cui al comma precedente, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. »;

b) al comma 5 le parole: « commi 1 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 4 e 4-bis » al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante ridu-

zione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

12. 23. Baldelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento fino a: articolo 45, comma 1 *con le seguenti:* e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.

*** 12. 8.** Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento fino a: articolo 45, comma 1 *con le seguenti:* e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.

*** 12. 4.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento fino a: articolo 45, comma 1 *con le seguenti:* e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.

*** 12. 100.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 *aggiungere le seguenti:* e comma 4.

**** 12. 20.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 *inserire le seguenti:* e comma 4.

**** 12. 9.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 *inserire le seguenti:* e comma 4.

**** 12. 101.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.

*** 12. 10.** Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.

*** 12. 19.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.

*** 12. 2.** Carrescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1, o dipendenti residenti nei stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, allo stesso modo nel caso inverso, ovvero, per lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.»;

2) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'assegno ordinario.

7-bis. Relativamente ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. Lo stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.

7-ter. L'entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione salariale delle indennità riferite al tetto aziendale che per l'anno 2016 non prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017.»;

3) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Le aziende e imprese appartenenti ai settori riferibili al Fondo di integrazione salariale con meno di 6 dipendenti e fino a 2, relativamente al periodo dal 24 agosto 2016 a tutto il 2017, sono ammesse ai trattamenti di cui al comma 7.

8-ter. Per Cassa e Mobilità in deroga, Mobilità ordinaria e NASPI scaduti o in scadenza nel corso degli anni 2016 e 2017 è ammessa a domanda la proroga dei limiti di termine fino a tutto il 2017, anche nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici ».

**** 12. 18.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1, o dipendenti residenti nei stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, allo stesso modo nel caso inverso, ovvero, per lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.»;

2) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Clgs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'Assegno Ordinario.

7-bis. Relativamente ai Lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. Lo stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.

7-ter. L'entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione Salariale delle

indennità riferite al tetto aziendale che per l'anno 2016 non prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017.»;

3) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Le aziende e imprese appartenenti ai settori riferibili al Fondo di Integrazione Salariale con meno di 6 dipendenti e fino a 2, relativamente al periodo dal 24 agosto 2016 a tutto il 2017, sono ammesse ai trattamenti di cui al comma 7.

8-ter. Per Cassa e Mobilità in deroga, Mobilità ordinaria e NASPI scaduti o in scadenza nel corso degli anni 2016 e 2017 è ammessa a domanda la proroga dei limiti di termine fino a tutto il 2017, anche nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici ».

**** 12. 105.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 1, primo periodo dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017»; al medesimo periodo le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2017».

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

*** 12. 16.** Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 1, primo periodo dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 »; al medesimo periodo le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

* **12. 102.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo parole: « i titolari di attività d'impresa e professionisti », sono inserite le seguenti: « nonché i soci e i collaboratori familiari ed i soci di società a responsabilità limitata ».

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a dieci milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 106. Carrescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « che abbiano dovuto sospendere » sono inserite le seguenti: « ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre ».

* **12. 36.** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zannin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « che abbiano dovuto sospendere » sono inserite le seguenti: « ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre ».

* **12. 103.** Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese anche ai soggetti che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dei danni alle infrastrutture, agli immobili privati e alle aziende a causa degli effetti concatenati dei sismi e gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio 2018 ovvero ai soggetti che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dei danni alle infrastrutture, agli immobili privati e alle aziende a causa degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio 2018.

12. 104. Vacca, Colletti, Del Grosso, Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« ART. 12-bis.

(Agevolazioni contributive).

1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma. ».

12. 07. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« ART. 12-bis.

(Agevolazioni contributive).

1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata

alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma. ».

*** 12. 03.** Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« ART. 12-bis.

(Agevolazioni contributive).

1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei com-

plessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma. ».

*** 12. 0101.** Pellegrino, Fratoianni, Fasina, Gregori.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

« ART. 12-bis.

(Interventi a favore delle attività produttive).

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento UE n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.” ».

12. 05. Baldelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« ART. 12-bis.

1. All'articolo 45, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle imprese del turismo che hanno subito una riduzione delle attività a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 sono previsti, con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, interventi che consentono di supportare lavoratori ed imprese mantenendo comunque l'erogazione di servizi e degli *standard* di qualità necessari all'attività.” ».

12. 06. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016).

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dal sisma, di mantenere la stabilità occupazionale, e di scongiurare l'eventuale spopolamento, in caso di affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, le clausole sociali di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016 si intendono obbligatorie in caso di unità operative dislocate nei Comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1

del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, limitatamente al personale in esse impiegato.

2. Per quanto riguarda il riassorbimento dei lavoratori dipendenti dislocati in unità operative site nei Comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, le clausole sociali si estendono anche agli eventuali subappaltatori. È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere il personale delle unità operative poste nei Comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, all'interno del territorio degli stessi Comuni dove sono poste per l'intera durata dell'affidamento.

12. 0100. Rampelli, Taglialatela, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastro, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

ART. 13.

(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes)

Al comma 1, sostituire le parole: degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 *con le seguenti:* e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

*** 13. 4.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire le parole: degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 *con le seguenti:* e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

*** 13. 12.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 *con le seguenti:* e da maltempo degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

*** 13. 100.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 2, sostituire le parole: è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 *con le seguenti:* è stabilito con successivo decreto.

13. 10. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle spese da rimborsare per il giuramento delle perizie relative alle schede AeDES di cui al comma 8, articolo 7, dell'ordinanza 9 gennaio 2017, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

13. 11. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da ema-

narsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si stabilisce:

a) l'ammontare dell'indennità per il mancato guadagno giornaliero, determinata in un'unica misura forfettaria secondo i criteri previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e con riferimento al reddito medio di ciascuna categoria professionale, comunque entro il limite massimo previsto dall'articolo 9, comma 10, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

b) le modalità di erogazione dell'indennità.

13. 101. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si stabilisce:

a) il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fissata in un'unica misura forfettaria, non superiore al limite massimo previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e valevole senza distinzione per tutti i soggetti interessati iscritti ai rispettivi ordini professionali;

b) le modalità di erogazione del rimborso.

13. 102. Pellegrino, Fassina, Fratoianni, Gregori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si stabilisce:

a) il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fissata in un'unica misura forfettaria, valevole senza distinzione per tutti i soggetti interessati iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali;

b) le modalità di erogazione del rimborso.

13. 9. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

ART. 14.

(Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sentiti i comuni interessati, con le seguenti: i comuni del cratere e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

14. 5. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere con le seguenti: nei comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei territori dei comuni con essi confinanti.

14. 100. Mariani.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

14. 101. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 43, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario Straordinario effettua una ricognizione del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e, accertata la disponibilità alla vendita, predispone il relativo piano di acquisto secondo un valore indicato dall'Agenzia del demanio a favore dei comuni, i quali al termine degli interventi di cui al presente decreto, li destinano ad edilizia residenziale pubblica ».

*** 14. 12.** Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 43, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario Straordinario effettua una ricognizione del

patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e, accertata la disponibilità alla vendita, predispone il relativo piano di acquisto secondo un valore indicato dall'Agenzia del demanio a favore dei comuni, i quali al termine degli interventi di cui al presente decreto, li destinano ad edilizia residenziale pubblica ».

*** 14. 102.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Acquisizione di immobili per nuova residenzialità).

1. Al fine di contrastare l'accelerazione del processo di spopolamento delle aree interne indotta dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, i Comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto-legge, possono acquisire immobili destinati ad incentivare la nuova residenzialità e l'inserimento di attività produttive.

2. Nella fase di adozione dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e prima di procedere alla costituzione delle unità minime di intervento di cui al medesimo articolo, previo censimento del fabbisogno insediativo elaborato sulla base di un'analisi territoriale del decremento di residenzialità, i suddetti Comuni emanano avvisi per la manifestazione di interesse alla cessione volontaria di immobili di proprietà privata, o di parti di essi, contro corrispettivo di un prezzo unitario per metro quadro da definire secondo zone omogenee di ricostruzione ai sensi del comma 6.

3. Al fine di cui al comma 1, decorso il termine per la costituzione dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 dicembre 2016 n. 229, i Comuni hanno facoltà di procedere ad espropriazione nei confronti dei proprietari inadempienti.

4. Gli immobili acquisiti ai sensi dei commi 2 e 3 entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, che li assegnano in locazione oppure in affitto, a canone gratuito o agevolato, a nuovi residenti sulla base di bandi-tipo definiti ai sensi del comma 6. L'assegnazione avviene mediante stipula di una convenzione-tipo definita ai sensi del comma 6, sulla base di criteri di precedenza come la prossimità lavorativa, l'insediamento di attività produttive, il numero di familiari conviventi, richiedenti rappresentati da coppie giovani con soggetti in cerca di prima occupazione, richiedenti disoccupati, richiedenti conviventi con persone disabili. Salvo motivi di comprovata necessità di trasferimento o di impossibilità di avvio o di prosecuzione dell'attività produttiva, gli assegnatari degli immobili si obbligano a risiedervi per almeno cinque anni o a condurvi l'attività produttiva per almeno tre anni, a pena di restituzione al Comune dei canoni corrispondenti.

5. Per la ricostruzione degli immobili acquisiti ai sensi dei commi 2 e 3, i Comuni subentrano nei diritti dei proprietari cedenti all'ottenimento dei contributi previsti per la ricostruzione e partecipano alla costituzione dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 11 comma 9 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229.

6. La progettazione ed esecuzione dei lavori è, di norma, affidata all'Ente gestore di edilizia residenziale pubblica. I progetti di ricostruzione possono prevedere opere di adeguamento, miglioramento, modifiche volumetriche in ampliamento o riduzione necessarie a garantire o migliorare la funzionalità degli immobili o a perseguire interessi di ordine pubblico edilizio e urbanistico. In ogni caso, l'Ente gestore di edilizia residenziale pubblica, previo parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, de-

finisce i bandi-tipo e le convenzioni tipo di assegnazione di cui al comma 4, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agenzia delle Entrate, competente per provincia, su:

a) linee guida recanti le zone omogenee di riedificazione e i relativi prezzi unitari di acquisizione pubblica di cui al comma 2;

b) canoni di locazione e affitto gratuiti e agevolati, secondo fasce di reddito e stati personali o familiari, di cui al comma 4.

7. I costi di acquisizione del patrimonio immobiliare destinato a nuove residenzialità da parte dei Comuni sono interamente a carico dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nei limiti di 30 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Ogni anno le Province verificano il saldo attivo o passivo della residenzialità dei Comuni di cui al presente articolo.

14. 0100. Ricciatti, Zaratti, Kronbichler, Melilla.

ART. 15.

(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).

Al comma 1, dopo le parole: far data dal 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: , nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.,

15. 11. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.

15. 12. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Al comma 4, dopo la parola: , nonché aggiungere le seguenti: dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nelle medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 e.

15. 13. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

Al comma 4, dopo le parole: , nonché nelle aggiungere le seguenti: predette Regioni e.

15. 4. Zaccagnini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018.

15. 2. Zaccagnini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.

*** 15. 3.** Zaccagnini, Zaratti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.

*** 15. 6.** Massimiliano Bernini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per le imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, non comporta il pagamento degli interessi per l'anno 2017.

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allegata alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

15. 101. Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Vico.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, è previsto un contributo per la

riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

4-ter. La disposizione di cui al comma **4-bis** si applica nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi **4-bis** e **4-ter**, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

15. 700. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eventi atmosferici di gennaio 2017, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni e i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri e le

modalità di ripartizione delle suddette risorse. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle aree protette.

*** 15. 9.** Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eventi atmosferici di gennaio 2017, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni e i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle suddette risorse. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle aree protette.

*** 15. 102.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di sostenere le attività produttive delle aree colpite dagli eventi sismici, all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma **2-bis**, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: per il sostegno e lo sviluppo aggiungere le seguenti: delle attività produttive.

15. 10. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alle misure di sostegno alle imprese danneggiate, alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, alla promo-

zione turistica, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntive rispetto e a quanto previsto dalla programmazione ordinaria vigente.

*** 15. 8.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alle misure di sostegno alle imprese danneggiate, alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, alla promozione turistica, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntive rispetto e a quanto previsto dalla programmazione ordinaria vigente.

*** 15. 103.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Fusione dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 e istituzione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei medesimi comuni).

1. In riferimento agli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni, previste dall'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali dei territori interessati, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto economico e sociale.

2. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di concerto con gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sostiene i comuni che intendono usufruire delle fusioni attraverso contributi per studi di fattibilità e per attività di affiancamento diretto ai comuni, mettendo a loro disposizione dati e indicatori territoriali, economici, sui servizi, sulle imprese, sui bilanci e sul personale degli enti, nonché contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dispongono strumenti normativi volti a semplificare e ad accelerare le fasi previste dalle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione applicabili ai soli comuni di cui al comma 1.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui ai commi 1, 2 e 3, di seguito denominato « Fondo », destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

5. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei comuni oggetto di fusione di cui ai commi 1, 2 e 3, di seguito denominato « Piano ».

6. In particolare, il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;

g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

7. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

a) tempi di realizzazione degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;

d) valorizzazione delle filiere della green economy locale;

e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

8. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo.

9. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano e dei suoi successivi aggiornamenti assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

13. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3

kW, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, compresi nei comuni oggetto di fusione ai sensi del presente articolo, possono presentare al Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) richiesta di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

14. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il GSE, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.

15. Le richieste di cui al comma 13 sono presentate, per via telematica, al GSE che istruisce le istanze pervenute.

16. Il GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con la Cassa depositi e prestiti Spa, e utilizzando i propri flussi di cassa.

17. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal GSE relativi alle richieste presentate dai soggetti di cui al comma 13, assicura, con proprie delibere, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il riconoscimento dei costi che devono essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai citati soggetti di cui al comma 13.

18. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 devono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e

seguenti del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. 022. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Scotto, Nicchi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga).

1. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero Parco nazionale dei Monti Sibillini con i suoi 18 Comuni, tutti facenti parte del « cratere », e considerata la necessità di contribuire alla ricostruzione e alla rinascita del territorio nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di far fronte: ai fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio; alle attività volte ad osservare le norme comunitarie relativamente alle aree Natura 2000 che occupano una parte rilevante del Parco; alla ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; al controllo di quelli ecologici e alla conservazione della biodiversità; ai pareri e ai nulla osta in materia urbanistica, alla verifica della fruibilità in sicurezza del territorio e della percorribilità dell'intera maglia sentieristica nonché in generale al rilancio dell'area protetta, l'Ente Parco è autorizzato ad assumere a tempo determinato per un quinquennio dieci unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 350.000,00 euro per anno ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

2. In considerazione della maggiore complessità delle funzioni e del maggior

carico di compiti che l'Ente Parco è tenuto a svolgere, la sua dotazione organica viene aumentata di cinque unità.

3. Considerata la gravità dei danni provocati dagli eventi sismici anche su una parte rilevante del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e considerato il conseguente aumento dei compiti richiesti per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare per il controllo, la messa in sicurezza e il rilancio della rete di finizione del Parco, l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad assumere per un quinquennio a tempo determinato quattro unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Agli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'esercizio finanziario 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli oneri pari a 127.000 euro per l'anno 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2017, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentita una spesa pari a 100.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.

5. In considerazione della complessità dei problemi posti dagli eventi sismici, la cui soluzione esige un approccio scientifico e il coinvolgimento di esperti qualificati, le Università degli studi e gli enti di ricerca delle Regioni territorialmente interessate, con il coordinamento delle Università di Camerino e di Macerata, in raccordo con gli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga nonché con i Sindaci dei Comuni dei due Parchi colpiti dal sisma, possono svolgere, anche mediante appositi laboratori realizzati sulla base di adeguati progetti e diffusi sul territorio, attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e alla rinascita e di formazione specifica destinata agli operatori del territorio. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000 euro all'anno per un quinquennio, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

*** 15. 020.** Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga).

1. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero Parco nazionale dei Monti Sibillini con i suoi 18 Comuni, tutti facenti parte del « cratere », e considerata la necessità di contribuire alla ricostruzione e alla rinascita del territorio nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di far fronte: ai fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio; alle attività volte ad osservare le norme comunitarie relativamente alle aree Natura

2000 che occupano una parte rilevante del Parco; alla ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; al controllo di quelli ecologici e alla conservazione della biodiversità; ai pareri e ai nulla osta in materia urbanistica, alla verifica della fruibilità in sicurezza del territorio e della percorribilità dell'intera maglia sentieristica nonché in generale al rilancio dell'area protetta, l'Ente Parco è autorizzato ad assumere a tempo determinato per un quinquennio dieci unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 350.000,00 euro per anno ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

2. In considerazione della maggiore complessità delle funzioni e del maggior carico di compiti che l'Ente Parco è tenuto a svolgere, la sua dotazione organica viene aumentata di cinque unità.

3. Considerata la gravità dei danni provocati dagli eventi sismici anche su una parte rilevante del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e considerato il conseguente aumento dei compiti richiesti per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare per il controllo, la messa in sicurezza e il rilancio della rete di finizione del Parco, l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad assumere per un quinquennio a tempo determinato quattro unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Agli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'esercizio finanziario 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli oneri pari a 127.000 euro per l'anno 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2017, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentita una spesa pari a 100.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.

5. In considerazione della complessità dei problemi posti dagli eventi sismici, la cui soluzione esige un approccio scientifico e il coinvolgimento di esperti qualificati, le Università degli studi e gli enti di ricerca delle Regioni territorialmente interessate, con il coordinamento delle Università di Camerino e di Macerata, in raccordo con gli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga nonché con i Sindaci dei Comuni dei due Parchi colpiti dal sisma, possono svolgere, anche mediante appositi laboratori realizzati sulla base di adeguati progetti e diffusi sul territorio, attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e alla rinascita e di formazione specifica destinata agli operatori del territorio. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000 euro all'anno per un quinquennio, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

* **15. 025.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016).

1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

2. I confini della ZES sono individuati nell'ambito della perimetrazione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.

3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all'ente parco nazionale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:

a) la realizzazione di un *business plan*;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;

d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;

e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;

g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;

h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025 possono fruire, nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014/UE, della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è

altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

7. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.

8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere b), nella misura del 50 per cento, e d), nonché quelle di cui al comma 7.

9. Il godimento dei benefici è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;

d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.

11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:

- a) numero di imprese insediate;
- b) occupazione creata;
- c) volume d'affari;
- d) entità a consuntivo dei benefici.

12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 027. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Zone franche).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, le zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, all'interno di ciascuna Regione, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.

6. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni: *a)* esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; *b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; *c)* esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

9. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo

periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

12. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.

*** 15. 01.** Ricciatti, Zaratti, Melilla, Zaccagnini, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Zone franche).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, le zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, all'interno di ciascuna Regione, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.

6. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni: *a)* esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; *b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del

valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; *c)* esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

9. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

12. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.

*** 15. 0101.** Pellegrino, Fratoianni, Fasina, Gregori.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1, 2 e 2-bis di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 1° luglio

2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**** 15. 012.** Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1, 2 e 2-bis di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività

produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 1° luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**** 15. 015.** Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Zona franca).

1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24

agosto 2016 e nel gennaio 2017, dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i cinque anni successivi.

7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.

15. 0200. Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Zona franca).

1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle imprese localizzate all'interno del perimetro della zona franca che comprende tutti i territori dei comuni di cui agli elenchi 1 e 2, e 2-bis del

decreto-legge 189 del 2016, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i cinque anni successivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.

15. 0210. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Istituzione di una zona franca nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire da agosto 2016).

1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici iniziati ad agosto 2016, compresi nei comuni interessati dagli

eventi sismici, è istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei suddetti comuni, possono beneficiare, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui all'alinea, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla medesima alinea per l'esercizio dell'attività economica.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per i due periodi d'imposta successivi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

4. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

15. 02. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Zaccagnini, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono individuate all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

5. Le agevolazioni, concesse nel rispetto della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, riguardano:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona

franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

15. 016. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15.1.

1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli

eccezionali eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i comuni individuati con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229 del 2016.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese anche ai Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati ai sensi dell'articolo 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2016 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e

nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 3 e dei limiti fissati dal comma 4, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di

imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.

8. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

15. 0250. Baldelli, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Fondo istituito dal comma 340 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

15. 028. Tagliatela, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastro, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).

1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

« ART. 25-bis.

(Istituzione di Zone franche urbane).

1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero

domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della

produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ».

* **15. 0401.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).

1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

ART. 25-bis.

(Istituzione di Zone franche urbane).

1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e

nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è au-

torizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

*** 15. 0402.** Colletti, Vacca, Del Grosso.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Istituzione di Zone Franche Urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ripresa delle attività produttive e la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono istituite per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione delle zone franche è effettuata dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, sentiti i Vice Commissari, nell'ambito delle proprie competenze in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto

stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 6, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2017;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. I soggetti individuati ai sensi del comma 2 possono beneficiare, nei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 5, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella

zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli

aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

15. 042. Carrescia.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito Fondo destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

15. 029. Tagliatela, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastro, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la

produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

15. 030. Tagliatela, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastro, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il

migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo. ».

*** 15. 014.** Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come ri-

sultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo. »

*** 15. 021.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che

subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività, ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo. »

* **15. 0100.** Pellegrino, Fratoianni, Fasina, Gregori.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incrementare i livelli di copertura assicurativa).

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis – Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi

connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipolino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione dell'impresa nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter. Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo. ».

15. 017. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici e meteorologici del 2017).

1. All'articolo 20 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Sempre al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo

dell'area colpita dagli eventi sismici e calamitosi di cui all'articolo 1, le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per la copertura dei danni da lucro cessante per le attività economiche con sede nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e per quelle con sede diversa ma che dimostrino il nesso di causalità».

15. 013. Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

1. Al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il venti per cento delle risorse stanziare nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

15. 031. Tagliatela, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti. ».

15. 018. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

ART. 15-bis.

(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle istanze di cui al primo periodo relative a progetti di sviluppo nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è riservata una quota non inferiore a 50 milioni di euro delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento dei contratti di sviluppo.

15-bis. 100. Melilli.

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

ART. 15-ter.

(Sviluppo di Start-up innovative nei territori colpiti dagli eventi sismici).

1. Una quota pari a 5 milioni di euro delle risorse destinate all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata al sostegno alla nascita e allo sviluppo, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di imprese start-up innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese.

2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo i piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale e/o finalizzati alla valorizza-

zione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, che prevedono un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000 e non inferiore a euro 100.000. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli specifici criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014.

15-bis. 0100. Melilli.

ART. 17-bis.

(Sospensione di termini in materia di sanità).

Al comma 1, sostituire le parole: e ai comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 con le seguenti: nonché alle province aventi un comune all'interno degli allegati 1, 2 e 2-bis.

17-bis. 100. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Al comma 1, sostituire le parole: del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 con le seguenti: di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis.

17-bis. 102. *(versione corretta)* Mariani.

Al comma 1, sostituire le parole: allegati 1 e 2 con le seguenti: allegati 1, 2 e 2-bis.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: , a condizione che intervenga fino alla fine del comma.

17-bis. 101. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

ART. 18.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale).

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: della durata massima di due anni aggiungere le seguenti: non prorogabili e non rinnovabili.

18. 25. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico aggiungere le seguenti: e multidisciplinare come gli emergency manager.

Conseguentemente, al comma 5, lettera c):

capoverso 3-bis, dopo le parole: di natura tecnico-amministrativa aggiungere le seguenti: e gestionale multidisciplinare;

capoverso 3-ter, sostituire le parole: anche universitaria di tipo con le seguenti: nell'emergency management anche universitaria di tipo gestionale,

18. 100. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zolizzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici speciali per la ricostruzione assicurano controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito.

*** 18. 33.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici speciali per la ricostruzione assicurano controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito.

*** 18. 34.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste,

18. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, lettera b-bis), sopprimere il capoverso 1-quater.

18. 101. Carrescia.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

b-ter) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare segretari comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno ».

*** 18. 35.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

b-ter) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante pro-

roga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare segretari comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno ».

*** 18. 102.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 4, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « comprovata esperienza » sono aggiunte le seguenti: « in geologia, individuando prioritariamente in questo ambito un rappresentante della sezione di geologia, scuola di scienze e tecnologie dell'Università di Camerino, ».

18. 38. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 4, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

c-ter) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9.1. Fino al 31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, concede ulteriori proroghe al periodo di dispensa. ».

*** 18. 36.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 4, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

c-ter) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9.1. Fino al 31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, concede ulteriori proroghe al periodo di dispensa. ».

*** 18. 103.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: o amministrativo-contabile, fino a aggiungere le seguenti: , almeno per il 70 per cento, o amministrativo-contabile, nel limite del 30 per cento, per un totale fino a complessive.

18. 105. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle proprie graduatorie o a quelle di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Per le finalità di cui al primo periodo, il comune pubblica all'albo pretorio, sul suo sito informatico e sul sito informatico della provincia e della regione di appartenenza, un avviso pubblico per manifestazione di

interesse finalizzato all'individuazione dei profili professionali da assumere. L'avviso pubblico per manifestazione di interesse specifica i criteri per l'assunzione in caso di presentazione di più candidature per il medesimo profilo professionale. Qualora non vi sia alcuna candidatura per il profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione, previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono fatte salve le assunzioni effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

18. 68. Melilli.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: anche con i professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34.

18. 39. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: esperti iscritti agli ordini con le seguenti: professionisti iscritti agli ordini.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche con le seguenti: nell'ambito dell'edilizia, della geologia o delle opere pubbliche.

18. 40. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: il numero aggiungere la seguente: complessivo.

18. 26. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Gianluca Pini.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.

*** 18. 41.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.

*** 18. 106.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: è riservata alle Province aggiungere le seguenti: anche per lo svolgimento di attività di centrale unica di committenza a favore dei Comuni che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento ed esecuzione di servizi, lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale,

18. 66. Melilli.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: per le assunzioni aggiungere le seguenti: , previa verifica della possibilità di rientro del personale già trasferito ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56,

18. 27. Castiello, Gianluca Pini, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies.1. I sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 hanno facoltà di nominare segretari comunali appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune

interessato. Il servizio prestato in taluno dei suddetti Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ai fini del trattamento economico e giuridico, è considerato come servizio prestato in comune di classe immediatamente superiore, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e alle disposizioni dell'articolo 31 del CCNL segretari comunali. I maggiori oneri derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente, dalla stipula di nuove convenzioni del servizio di segreteria comunale che prevedano un numero di Comuni inferiore rispetto alle precedente convenzione, ovvero dalla nomina di un segretario in servizio esclusivo in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio e i maggiori oneri a carico dei Comuni precedentemente convenzionati, in seguito alla sospensione dell'efficacia delle convenzione o al recesso fino alla naturale scadenza sono a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 300 mila. Le spese derivanti dall'applicazione della presente disposizione non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Per i segretari comunali in disponibilità in servizio nei Comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2, impiegati in qualità di reggenti o supplenti anche a scavalco, non è dovuto alcun rimborso al Ministero dell'interno. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. »

18. 37. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. »

*** 18. 42.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. »

*** 18. 44.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

« 3-sexies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. ».

*** 18. 107.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:

3-sexies.1. Al fine di consentire una migliore razionalizzazione delle risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il personale non dirigenziale del ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 gennaio 2015, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica. Per le medesime finalità il personale

dirigenziale di prima e di seconda fascia appartenente al ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso nel ruolo dirigenziale di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della medesima disposizione normativa la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente ai posti di funzione dirigenziale di cui alla tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014. Sono contestualmente abrogati i ruoli speciali tecnico-amministrativi di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

18. 47. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-sexies.1. Il personale di ruolo, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile, transita nei ruoli, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. È contestualmente abrogato il ruolo speciale della Protezione civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. È altresì abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

18. 49. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 5, lettera e), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-sexies.1. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici, della qualità dei servizi e della qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, con le modalità dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi

per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi.”

18. 48. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascun anno del triennio 2016-2018 »;

b) le parole « e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro » sono soppresse.

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017 e a 2,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 58. Tancredi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di affrontare la situazione emergenziale e consentire assunzioni a tempo indeterminato di personale infungibile per l'assolvimento delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Teramo, Terni, interessate dagli eventi sismici a far data dall'agosto 2016, non si applica la riduzione del 50 per cento del personale, previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18. 43. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Kronbichler.

SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 18. 0500

All'articolo aggiuntivo 18. 0500, comma 1, sopprimere le parole: connesse al progetto « Casa Italia », anche.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma con le seguenti: il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 a decorrere dall'anno 2018.

sopprimere il comma 2;

al comma 3, sopprimere il primo periodo.

0. 18. 0500. 2. De Rosa, Daga, Massimiliano Bernini, Castelli, Busto, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Caso, Cecconi.

All'articolo aggiuntivo 18. 0500, comma 1, dopo le parole: degli edifici aggiungere le seguenti: ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in capo al Dipartimento della Protezione civile.

0. 18. 0500. 1. Mariani, Cinzia Maria Fontana.

All'articolo aggiuntivo 18. 0500, comma 1, dopo le parole: degli edifici aggiungere le seguenti: ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in capo al Dipartimento della Protezione civile e delle altre amministrazioni competenti in materia.

0. 18. 0500. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Mariani, Cinzia Maria Fontana.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1 — *(Realizzazione del progetto « Casa Italia »).*- 1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto « Casa Italia », anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree del Centro Italia nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per garantire l'immediata operatività del suddetto dipartimento, ferma restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. È lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di

quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-*quinquies* dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (FISPE);

b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 0500. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

1. Le risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio

2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle Province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

*** 18. 039.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

1. Le risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle Province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

*** 18. 0100.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.

**** 18. 037.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.

**** 18. 040.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.

**** 18. 0101.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comuni di cui all'allegato 1 » sono aggiunte le

seguenti: « nonché le province in cui essi ricadono »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « per i comuni di cui all'allegato 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle province in cui questi ricadono »;

d) al comma 4, dopo le parole: « è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo » sono aggiunte le seguenti: « e delle province ».

*** 18. 035.** Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comuni di cui all'allegato 1 » sono aggiunte le seguenti: « nonché le province in cui essi ricadono »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza

pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « per i comuni di cui all'allegato 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle province in cui questi ricadono »;

d) al comma 4, dopo le parole: « è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo » sono aggiunte le seguenti: « e delle province ».

*** 18. 041.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comuni di cui all'allegato 1 » sono aggiunte le seguenti: « nonché le province in cui essi ricadono »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « per i comuni di cui all'allegato 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle province in cui questi ricadono »;

d) al comma 4, dopo le parole: « è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo » sono aggiunte le seguenti: « e delle province ».

*** 18. 0102.** Pellegrino, Fratoianni, Fasina, Gregori.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato la regione Abruzzo).

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 che hanno interessato la Regione Abruzzo, il Presidente della Regione è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni e delle provincie interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Agli oneri derivanti alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.

8. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

9. La Regione è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 8 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

10. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.

11. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento del Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del

codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 giugno 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

13. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

18. 028. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

1. Ai Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o edifici, sia pubblici che privati, in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o detriti connessi con o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o all'esecuzione di opere pubbliche.

2. A tal fine il sindaco predispone un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle persone evacuate a seguito del rischio frana;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi franosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

3. Il piano deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

4. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi sono erogati ai Comuni previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento franoso in argomento ed il danno subito.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al

presente articolo si provvede, nel limite di 20 milioni di euro mediante, corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quiquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more della quantificazione delle risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.

18. 029. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante « procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara », sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella Regione Abruzzo, gli uffici speciali per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza, applicando per gli appalti di

lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli uffici speciali per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 61-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.

4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.

7. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies è sostituito dal seguente:

« 6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL ».

8. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.

10. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: « alloggio equivalente » sono aggiunte le seguenti: « . Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. »

11. All'articolo 67-quater del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di

cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. »

12. Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori:

a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;

b) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

c) ai fini di cui alle lettere precedenti, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera a). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la

ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 11 della legge n. 125 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.

18. 027. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Lafranco.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito degli eventi sismici a far data dall'agosto 2017).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante « procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara », sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì poten-

ziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.

5. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-septies è sostituito dal seguente:

« 6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL ».

6. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.

8. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: «alloggio equivalente» sono aggiunte le seguenti: «. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.» 9. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.»

10. Riguardo alle cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori, valgono le disposizioni di cui ai successivi commi.

11. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.

12. I requisiti e le capacità di cui al comma 11 devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle

piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.

13. Ai fini di cui ai commi 11 e 12 trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.

14. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste nel comma 110. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma quarto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.

18. 038. Melilla, Pellegrino, Zaratti, Kronbichler.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito della crisi sismica).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli inter-

venti di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.

5. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-*septies* è sostituito dal seguente:

« 6-*septies*. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL ».

6. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.

8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: « alloggio equivalente » sono aggiunte le seguenti: « . Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. »

9. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di

cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. ».

10. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.

11. I requisiti e le capacità di cui al comma 10 devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.

12. Ai fini di cui ai commi 10 e 11 trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.

13. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste nel comma 10. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma quarto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi

dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.

18. 0110. Taglialatela, Rampelli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito della crisi sismica 2017).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante « procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara », sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e dell'or-

dinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti ai sensi del citato decreto n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del citato decreto n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della

quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.

5. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, il comma 6-*septies* è sostituito dal seguente:

« 6-*septies*. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL ».

6. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.

8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2009, dopo le parole: « alloggio equivalente » sono aggiunte le seguenti: « . Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. »

9. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. »

18. 090. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori).

1. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 11 della legge 125/2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere

alla successiva fase di assegnazione dei lavori, qualora non rispettino le seguenti condizioni:

a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;

b) i requisiti e le capacità di cui alla lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste dalla lettera a).

18. 091. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

dopo le parole: «reti di pubblici servizi» sono aggiunte le parole: « , con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi, al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate. »

18. 031. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18.1.

(Fondo speciale in favore dei Comuni).

1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. È istituito un Fondo speciale in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a copertura del minor gettito da entrate tributarie determinato per effetto degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

6-ter. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione, fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione è ripartita annualmente

tra i Comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri. ».

2. All'articolo 52, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016:

lettera e) le parole: « quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016 »;

lettera l) le parole: « quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019 ».

18. 036. Fabrizio Di Stefano.

ART. 18-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).

Al comma 1, dopo le parole: economiche e produttive aggiungere le seguenti: , nonché alle attività agricole e agroindustriali.

18-bis. 1. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Al comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti: nonché alle altre situazioni di emergenza conseguenti ad eventi atmosferici verificatesi sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2017, si provvede, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni elaborate ai sensi della richiamata lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e trasmesse al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le modalità ed entro i limiti delle disponibilità ivi indicate.

18-bis. 100. *(versione corretta)* Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Minardo, Garofalo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, il limite di spesa annuo di cui al comma 424 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 è incrementato di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. Ai fini dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, il credito d'imposta in capo al beneficiario del finanziamento è fruibile in compensazione o cedibile a terzi. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede all'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

18-bis. 2. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La sospensione degli adempimenti a carico dei comuni, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, si applica altresì ai comuni interessati

dagli eccezionali fenomeni della seconda decade del gennaio 2017, come individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2016, n. 24, non ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto n. 189 del 2016, come modificati dall'articolo 18-*decies* del presente decreto. Ai maggiori oneri si provvede con le modalità previste dall'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 a valere sulle risorse individuate dall'articolo 52 del medesimo decreto.

18-bis. 103. Tancredi, Ginoble, Sottanelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, in materia di ripristino degli edifici pubblici, e 14-bis, in materia di interventi sui presidi ospedalieri, del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dell'articolo 5 del presente decreto, in materia di messa in sicurezza e ripristino del edifici scolastici, si applicano anche ai corrispondenti edifici nei comuni interessati dagli eccezionali fenomeni della seconda decade del gennaio 2017, come individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017, pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2016, n. 24, non ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto n. 189 del 2016, come modificati dall'articolo 18-*decies* del presente decreto, a condizione che sia dimostrato con apposita perizia il nesso causale tra gli eventi atmosferici e il danno.

18-bis. 102. Tancredi, Ginoble, Sottanelli.

ART. 18-ter.

(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18-ter. — *(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia).* — 1. Alle piccole e medie imprese, come definite

dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18-ter. 101. Matarrese, Vargiu, Dambroso, Piepoli.

Al comma 1, dopo le parole: piccole imprese aggiungere le seguenti: e i liberi professionisti con partita IVA.

18-ter. 100. Colletti, Vacca, Del Grosso.

ART. 18-quater.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).

Dopo l'articolo 18-quater aggiungere il seguente:

ART. 18-quater.1. — *(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016).* — 1. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono ammissibili a contributo ridotto gli edifici di cui al periodo precedente in possesso di rendita catastale e soggetti al pagamento delle imposte locali ».

18-quater. 0100. Rampelli, Tagliatela, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

ART. 18-octies.

(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).

Al comma 1, premettere il seguente:

1. All'articolo 13 del decreto-legge n.189 del 2016 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Per gli immobili ricadenti all'interno del cratere relativo al sisma del 2009, facenti parte di aggregati già costituiti e/o già danneggiati, che hanno subito un aggravamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche per quegli immobili per i quali siano stati concessi contributi e per i quali lavori non siano conclusi, sono definite le seguenti modalità:

a) le schede Aedes sono redatte dai tecnici incaricati con apposita perizia asseverata;

b) le istanze finalizzate ad ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati sono presentate, istruite, e definite secondo le modalità e le condizioni previste applicando le norme, le ordinanze, relative al sisma del 2009.

2. Per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non facenti parte di aggregati edilizi già costituiti nel 2009 e autonomi, le istanze finalizzate ad ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati sono effettuati applicando le presenti norme relative al sisma 2016. »

18-octies. 100. Rampelli, Tagliatela, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Totaro.

Al comma 1, sostituire la parola: Umbria con la seguente: Abruzzo.

18-octies. 1. Fabrizio Di Stefano.

ART. 18-novies.

(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016).

Al comma 1, sostituire le parole da: nei territori ricompresi negli elenchi fino a: gli eventi sismici di cui al presente decreto con le seguenti: nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in connessione con gli eventi sismici che hanno avuto luogo a partire da agosto 2016 o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Ai fini dell'adozione di quanto previsto al comma 1, i Comuni interessati devono attestare la sussistenza del nesso di causalità tra le cause dell'evento franoso ed il danno subito.

18-novies. 1. Fabrizio Di Stefano.

ART. 18-decies.

(Introduzione dell'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016).

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Basciano (TE);

11) Penna Sant'Andrea (TE);

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017. Le predette misure si applicano al periodo dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.

2-quater. All'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli inter-

venti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti.”.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come modificato dal presente decreto, si applicano anche ai Comuni colpiti dal sisma e di cui all'Allegato 2-bis.

18-decies. 106. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Frazione di Arischia del Comune de L'Aquila (AQ);

11) Catignano (PE);

12) Civitella Casanova (PE);

13) Penne (PE);

14) Basciano (TE);

15) Penna Sant'Andrea (TE);

Regione Marche:

Spinetoli (AP) ».

18-decies. 100. Castiello, Grimoldi, Gianluca Pini, Saltamartini.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Catignano (PE);

11) Civitella Casanova (PE);

12) Penne (PE);

13) Arsita (TE);

14) Basciano (TE);

15) Penna Sant'Andrea (TE) »

18-decies. 101. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Montebello di Bertona (PE);

11) Penne (PE);

12) Basciano (TE);

13) Cellino Attanasio (TE);

14) Cermignano (TE);

15) Penna Sant'Andrea (TE) »

18-decies. 102. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Catignano (PE);

11) Civitella Casanova (PE);

12) Penne (PE);

13) Basciano (TE);

14) Penna Sant'Andrea (TE) »

18-decies. 1. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

10) Penne (PE);

11) Basciano (TE);

12) Penna Sant'Andrea (TE) »

18-decies. 103. Tancredi.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Basciano (TE);

11) Penna Sant'Andrea (TE) »

18-decies. 5. Sottanelli, Ginoble.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Frazione di Arischia del Comune de L'Aquila (AQ) »

18-decies. 15. Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Catignano (PE) »

18-decies. 19. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Civitella Casanova (PE) »

18-decies. 20. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Penne (PE) »

*** 18-decies. 10.** Colletti, Vacca, Del Grosso.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Penne (PE) »

*** 18-decies. 11.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Penne (PE) »

*** 18-decies. 13.** Castricone, Tancredi, Amato.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Penne (PE) »

*** 18-decies. 104.** Castiello, Grimoldi, Saltamartini, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Basciano (TE) »

**** 18-decies. 16.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Basciano (TE) »

**** 18-decies. 105.** Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Penna Sant'Andrea (TE) »

*** 18-decies. 8.** Castiello, Saltamartini, Gianluca Pini, Grimoldi.

Al comma 1, lettera f), Allegato 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:

« 10) Penna Sant'Andrea (TE) »

*** 18-decies. 9.** Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 18-decies inserire il seguente:

ART. 18-undecies.

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:

« ART. 50-ter.

1. In qualità di autorità comunale di protezione civile, per la predisposizione, la verifica e l'aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, i sindaci dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2018 con tecnici o esperti di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza, per l'affidamento di incarichi individuali.

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in servizio in possesso della necessaria professionalità ed è attuato mediante procedure negoziate con almeno tre esperti, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale. »

18-decies. 0100. Baldelli.

ART. 19.

(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 40 per cento aggiungere le seguenti: con preferenza delle professionalità che hanno maturato non meno di 20 anni di esperienza nel sistema nazionale della protezione civile e nell'emergency management.

19. 100. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zollezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate prioritariamente attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, prorogate dall'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

19. 101. Fassina, Pellegrino, Fratoianni, Gregori.

Al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole oltre che disponibili.

19. 102. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo il 2-quater aggiungere i seguenti:

2-quinquies. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che

hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altre Amministrazione.

2-sexies. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione.

2-septies. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies*, sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

19. 2. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. Al fine di rafforzare l'attività di ascolto e risposta multicanale assicurata dal Dipartimento per la Protezione Civile sia in ordinario e sia in emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, di 10 unità di personale, individuate tra le figure

che hanno maturato esperienza almeno triennale per il coordinamento e la gestione di *front e back office* del « *Contact Center* della Protezione civile » attivato dal 2011 presso il Dipartimento della Protezione Civile, la cui carta dei servizi è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile. Le unità di personale di cui al presente comma possono essere assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.

19. 105. Melilli.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.

19. 4. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a istituire – previo accordo tra le parti sociali – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione di emergenza e per la sola durata dello stesso; in questo ambito vanno previste anche apposite procedure che ten-

gano conto della necessità di garantire la rapida riattivazione e, per quando possibile, la continuità della produzione in caso di evento calamitoso, agli operatori dei settori produttivi presenti sul territorio.

19. 3. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e delle qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, viene attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 della legge del 4 novembre 2010, n. 183.

*** 19. 103.** Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e delle qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, viene attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 della legge del 4 novembre 2010, n. 183.

*** 19. 104.** Giulietti.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20.1.

(Monitoraggio e cartografia geologica e geotematica delle aree del cratere sismico).

1. Al fine di effettuare la cartografia geologica e geotematica delle aree del cratere sismico, il monitoraggio sismico, geologico e geomorfologico delle aree rilevanti per il monitoraggio della sequenza sismica caratterizzata dai picchi di attività a partire dal 25 agosto 2016, per il completamento delle attività svolte nell'ambito del progetto Carg (cartografia geologica e geotematica), sono destinati 20 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.

2. La ripartizione dello stanziamento ai soggetti beneficiari, identificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura l'adempimento delle attività di cui al comma 1, è demandato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In particolare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della Conferenza degli Enti Pubblici di Ricerca (COPER), individua il soggetto che gestisce le attività di rilievo nazionale connesse alla realizzazione e alla pubblicazione ufficiale della cartografia geologica di cui al comma 1, assicurando lo sviluppo di strumenti di analisi in materia di geologia, geomorfologia e geofisica.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232.

20. 0100. *(versione corretta)* Dallai, Mariani, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20.1.

(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale della protezione civile).

1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi contenuti essenziali, la piena operatività delle attività del servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che attribuisce alla protezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli *standard* di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità ed i tempi per l'assunzione di tali *standard* presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.

2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato paritetico di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Con le medesime modalità sono definite anche le metodologie e le regole tecnico-economiche in materia di Protezione civile.

* 20. 06. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale della protezione civile).

1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi contenuti essenziali, la piena operatività delle attività del servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che attribuisce alla protezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli *standard* di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità ed i tempi per l'assunzione di tali *standard* presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.

2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato paritetico di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Con le medesime modalità sono definite anche le metodologie e le regole tecnico-economiche in materia di Protezione civile.

* 20. 0101. Pellegrino, Fratoianni, Fasina, Gregori.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20.1.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

1. In considerazione della necessità di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata ad istituire – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e per la sola durata dello stesso.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, è altresì autorizzata a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.

3. Per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, al fine di procedere alla realizzazione della Pianificazione Speditiva di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà, con appositi provvedimenti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono istituiti e regolamentati i Comitati operativi di pianificazione speditiva a livello nazionale e territoriale, costituiti da un rappresentante di tutte le componenti e strutture operative di cui all'articolo 6 e 11 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

**** 20. 07.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20.1.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

1. In considerazione della necessità di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata ad istituire – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e per la sola durata dello stesso.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è altresì autorizzata a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.

3. Per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, principio di sussidiarietà, con appositi provvedimenti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono istituiti e regolamentati i Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva a livello nazionale e territoriale, costituiti da un rappresentante di tutte le componenti e strutture operative di cui agli articoli 6 e 11 della legge 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

**** 20. 0102.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20.1.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

1. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è autorizzata a standardizzare, con appositi provvedimenti, su base nazionale, i linguaggi, le terminologie e i codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

* **20. 08.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20.1.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

1. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale

della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è autorizzata a standardizzare, con appositi provvedimenti, su base nazionale, i linguaggi, le terminologie e i codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

* **20. 0103.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20.1.

(Zone franche urbane nei Comuni di Teramo e Chieti).

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i comuni di Teramo e di Chieti provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito del territorio comunale di una zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsti è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 180 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

20. 012. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

ART. 20-bis.

(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle quattro Regioni con le seguenti: agli enti locali che si trovano nelle quattro Regioni.

20-bis. 100. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni,

Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Manzi.

Al comma 4, sopprimere le parole: nei Comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016.

20-bis. 101. Vacca, Colletti, Del Grosso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici e le residenze universitarie, entro il 31 agosto 2018 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana è dichiarato inagibile. Entro 60 giorni dalla dichiarazione di inagibilità viene disposto il trasferimento, temporaneo o definitivo, di tutte le attività didattiche in strutture alternative che siano agibili ovvero predisponendo la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.

20-bis. 102. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici, entro il 31 agosto 2018 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice di vulnerabilità sismica sufficiente a garantire l'incolumità umana ovvero l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65 è dichiarato inagibile.

20-bis. 103. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 20-bis aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.1.

(Nuova residenza studentesca a Teramo).

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017 sono assegnati all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge del 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ed i relativi decreti attuativi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede nel limite di 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili destinate al Piano approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246, recante approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000.

20-bis. 0100. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

ART. 21.

(Disposizioni di coordinamento).

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 44, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili. ».

21. 100. Melilli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri ».

2-ter. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *e*), le parole: « quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016 »;

alla lettera *i*), le parole: « quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019 ».

*** 21. 6.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti

solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri ».

2-ter. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *e*), le parole: « quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016 »;

alla lettera *i*), le parole: « quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019 ».

*** 21. 101.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal

comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2-ter.

2-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.

**** 21. 7.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2-ter.

2-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.

**** 21. 102.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche

a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

*** 21. 10.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Kronbichler.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

*** 21. 103.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) primo periodo, dopo le parole: « articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, »;

b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente pre-

sentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. ».

21. 11. Zappulla.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21.1.

(Proroghe in materia di energia).

1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di 12 mesi a prescindere dall'agibilità del fabbricato.

21. 013. Pellegrino, Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, »;

b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'i-

stanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. ».

21. 07. Berretta, Burtone.

ART. 21-bis.

(Utilizzo di risorse stanziato in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative

all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

21-bis. 100. Carra.

ART. 21-quater.

(Destinazione di risorse della quota dell'8 per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale).

Al comma 1 sostituire le parole: relative agli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: nei territori fino alla fine del comma, con le seguenti: nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

21-quater. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, dopo le parole: beni culturali aggiungere le seguenti: di ricostruzione e di adeguamento sismico degli edifici scolastici.

21-quater. 100. Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Manino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17ALA0007640